PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2003/0198(COD)

8.3.2005

***II
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli
(14238/1/2004 – C6-0007/2005 – 2003/0198(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli
(14238/1/2004 – C6-0007/2005 – 2003/0198(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (14238/1/2004 – C6-0007/2005),

– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0510)[2],

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0003)[3],

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 3
(3) ***L'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di una*** decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere[1] prevede l'uso del SIS quale parte integrante della	(3) ***La*** decisione ***2004/919/CE*** del Consiglio***, del 22 dicembre 2004,*** relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere[1] prevede l'uso del SIS quale parte integrante della strategia di

[1] Testi approvati del 1.4.2004, P6_TA(2004)0266.
[2] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
[3] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

strategia di applicazione della legge contro la criminalità connessa con i veicoli. ***[1] GU C 34 del 7.2.2004, pag. 18.***	applicazione della legge contro la criminalità connessa con i veicoli. ***[1] GU L 389 del 30.12.2004, pag. 28.***

Motivazione

Dato che nel frattempo l'iniziativa è stata adottata, occorre rettificare il testo del considerando.

Emendamento 2
Considerando 13 bis (nuovo)

[1]	***(13 bis) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a norma dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[1] che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE[2] del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio, del 25 ottobre 2004[3], relative alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di detto accordo*** ***[1] Il documento 13054/04 del Consiglio può essere consultato nel sito http://register.consilium.eu.int*** ***[2] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.*** ***[3] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26, e GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.***

Motivazione

Dato che l'accordo con la Svizzera è stato firmato il 26 ottobre, ogni atto legislativo nel contesto dello sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito degli obiettivi dell'accordo dovrà figurare in quanto tale in un considerando distinto. Dato che il presente regolamento rappresenta un acquis di Schengen, occorre inserirvi un considerando relativo alla Svizzera.

Emendamento 3

[1] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Articolo 102-A, paragrafo 3 bis (nuovo) (convenzione di Schengen del 1990)

3 bis Ogni anno, dopo aver chiesto il parere dell'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 per quanto attiene alle norme relative alla protezione dei dati, il Consiglio presenta al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione espone informazioni e dati statistici relativi all'uso e ai risultati dell'applicazione del presente articolo e indica le modalità con cui le norme relative alla protezione dei dati sono state applicate.

Motivazione

Per il Parlamento è estremamente importante ricevere una relazione sull'applicazione di questo articolo. Di conseguenza si ripropone il precedente emendamento 10, che il Consiglio non ha recepito nella posizione comune. Sono state però apportate due rettifiche: in primo luogo, visto che la Commissione non ha alcuna responsabilità per la gestione del SIS 1+ si propone che sia il Consiglio stesso a presentare la relazione. In secondo luogo, per evitare che gli Stati membri debbano procedere a modifiche tecniche, il riferimento al numero delle consultazioni effettuate e di veicoli rubati è sostituito con la formulazione generica "informazioni e dati statistici relativi all'uso e ai risultati dell'applicazione del presente articolo".

MOTIVAZIONE

Antefatti

Visto il problema del crescente numero di veicoli rubati[1], diventa essenziale adottare d'urgenza una serie di nuove misure per combattere questo tipo di criminalità. In un'Europa nella quale sono stati soppressi i controlli alle frontiere interne, è fondamentale che esista una risposta con interventi chiari a livello comunitario. Una delle misure discusse in tale ambito è l'accesso al Sistema d'informazione Schengen (SIS) per le autorità preposte all'immatricolazione dei veicoli.

A seguito della richiesta del Consiglio e di intensi dibattiti, nel 2003 la Commissione ha appunto proposto di concedere ai servizi pubblici di immatricolazione accesso diretto a determinate categorie di dati contenuti nel SIS (COM(2003)510), onde permettere loro di verificare se i veicoli presentati per l'immatricolazione siano stati rubati. Nel caso in cui i servizi addetti all'immatricolazione siano un soggetto privato, l'accesso deve essere indiretto, ossia avvenire per il tramite di una pubblica autorità.

In data 1° aprile 2004 il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura (T5-0266/2004)[2] sulla base della precedente relazione del relatore (A5-0205/2004). Nella prima lettura il Parlamento ha, da un lato, limitato le tipologie di dati cui i servizi di immatricolazione possono aver accesso, escludendo l'accesso ai documenti vergini e i dati relativi ai documenti di identità rilasciati. Dall'altro il Parlamento ha proposto di includere nel SIS, e successivamente renderli accessibili per i servizi di immatricolazione, i dati relativi ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai numeri di targa dei veicoli rubati, altrimenti sottratti o smarriti. Inoltre, ha sottolineato la necessità di definire in modo più preciso i soggetti abilitati ad accedere a tali informazioni e lo scopo dell'accesso. Il Parlamento chiedeva anche una relazione annuale sull'applicazione di tale misura. Infine, per sottolineare che la maggiore facilità di accesso deve essere accompagnata da più rigorose regole sulla protezione dei dati, ha introdotto l'obbligo di registrare ogni trasmissione di dati.

II. Posizione comune del Consiglio

In data 22 dicembre 2004 il Consiglio ha approvato la sua posizione comune (14238/1/04) corredata da una motivazione (14238/1/04 REV 1 ADD 1). Ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2 del TCE la Commissione europea ha fatto sapere di essere favorevole alla posizione comune (COM(2005)3).

Il Consiglio ha sostanzialmente recepito la prima lettura del Parlamento europeo accettando di modificare le tipologie di dati accessibili da parte dei servizi di immatricolazione, nel modo sopra indicato. Complessivamente il Consiglio ha accolto 7 dei 10 emendamenti presentati dal Parlamento.

---

[1] Statistiche fornite da Europol indicano che nel 2002 sono stati rubati 1.149.114 veicoli di cui solo 388.779 hanno potuto essere recuperati.

[2] Non ancora pubblicata nella GU.

III. Raccomandazioni del relatore

Il relatore accoglie con favore la posizione comune del Consiglio ed esprime soddisfazione per il fatto che il Consiglio ha recepito in ampia misura la posizione del Parlamento e confida nella possibilità che l'atto giuridico possa essere presto approvato in via definitiva permettendo l'entrata in vigore di questo utile provvedimento.[1]

Poiché il Consiglio ha accolto la maggior parte degli emendamenti del Parlamento, vi sono solo poche questioni da trattare per la seconda lettura:

Per quanto riguarda l'emendamento 4 contenuto nella relazione A5-0205/2004, approvato dal Parlamento, ma non recepito dal Consiglio, il relatore ha deciso di non mantenerlo visto che il 24 febbraio 2005 il Consiglio ha infine approvato l'iniziativa del Regno di Spagna al fine di adottare la decisione del Consiglio relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni nel sistema d'informazione Schengen, in particolare nella lotta al terrorismo. Tale decisione prevede la modifica dell'articolo 100, lettera f) della convenzione di applicazione di Schengen, con l'aggiunta dei dati relativi alle "carte di circolazione e targhe rubate, altrimenti sottratte, smarrite o falsificate;" Tale modifica copre l'emendamento originario 4.

Il relatore ha deciso di mantenere anche l'emendamento 11 contenuto nella relazione A5-0205/2004 e approvato dal Parlamento, ma non incluso dal Consiglio, giacché i suoi paragrafi 1 e 3 sono anch'essi contenuti nella summenzionata decisione. Non è peraltro incluso il paragrafo 2 dell'emendamento 11. Tale paragrafo proponeva di registrare la persona o l'oggetto in relazione al quale viene consultato il SIS, il terminale o utente che effettua la ricerca, il luogo, la data e l'ora della ricerca stessa e i motivi per cui è stata fatta. Si trattava di un tentativo di cambiare le norme generali sulla protezione dei dati per il SIS e a tale riguardo prende atto che la modifica non figura ancora per il momento nel testo riveduto della convenzione di applicazione di Schengen. Poiché la proposta relativa al SIS II è imminente, tale questione potrà essere affrontata nel quadro di questo strumento giuridico.

Il relatore insiste peraltro sull'emendamento 10. Questo richiede una relazione annuale sull'applicazione della proposta facoltà di accesso per i servizi di immatricolazione dei veicoli, al fine di combattere la criminalità connessa con veicoli. In tale relazione la Commissione dovrebbe anche "indicare il numero delle consultazioni effettuate, il numero di veicoli rubati individuati e il modo in cui sono state applicate le norme sulla protezione dei dati". Il Consiglio non ha incluso l'emendamento ritenendo che "l'attuale progetto di regolamento non fornisca la base giuridica corretta e sufficiente per queste disposizioni".[2] Il relatore non concorda con questa tesi perché, se fosse valida, non si avrebbe mai una relazione su alcunché.

Riferire in merito al SIS riveste per il Parlamento grande importanza, in quanto attualmente non riceve alcuna relazione sul sistema Schenghen. Sono disponibili unicamente il prospetto delle risposte positive e il rapporto dell'Autorità di controllo comune. Con questi soli documenti il Parlamento non è in grado di operare una valutazione del sistema. Solo con resoconti più dettagliati, che includano una valutazione qualitativa e quantitativa, il Parlamento ha la possibilità di esercitare la sua funzione legislativa. Il legislatore ha bisogno

[1] Per un giudizio generale sulla proposta della Commissione il relatore rinvia alla sua relazione A5-0205/2004.
[2] 14238/1/04 REV 1 ADD 1, pag. 2, punto 5.

di sapere se una normativa consegue le sue finalità o meno. La relazione assume importanza anche per il ruolo del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio, poiché l'unità centrale del SIS è finanziata sul bilancio europeo. Il relatore propone pertanto di mantenere l'emendamento 10.

Propone peraltro una formulazione leggermente diversa, per assicurare che gli Stati membri non abbiano a modificare i propri sistemi nazionali ora, dato che dei cambiamenti diverranno comunque necessari con il SIS II. Propone inoltre che la relazione sia trasmessa dal Consiglio perché la Commissione non ha competenze di gestione dell'attuale sistema (SIS 1+).

Oltre a tale emendamento il relatore propone due ulteriori modifiche di carattere tecnico. Con la prima si vuol tener conto della prossima adesione della Svizzera all'acquis di Schengen, di cui il provvedimento in esame costituisce un'evoluzione. Un secondo emendamento aggiorna il testo per tener conto del fatto che l'iniziativa olandese cui il Parlamento faceva riferimento nel suo emendamento 1 e il Consiglio nel considerando 3 è stata nel frattempo adottata.[1]

IV. La seconda generazione del Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

Dato che gli emendamenti che figurano nella presente proposta dovranno essere parte integrante della proposta relativa al nuovo SIS II, il relatore desidera rammentare fin da ora alcune delle richieste del Parlamento: innanzitutto, la proposta di SIS II va fondata su una base giuridica che preveda la procedura di codecisione, come nel caso della proposta sul sistema informativo sui visti. Stante il mutato contesto, ogni alternativa sarebbe inopportuna. La prossima procedura diverrebbe anche l'occasione per trattare i temi della presente relazione rimasti in sospeso, segnatamente l'elaborazione di relazioni e le norme generali di protezione dei dati.

In proposito il relatore esprime anche qualche preoccupazione circa la dichiarazione messa a verbale da Austria e Germania. Nella dichiarazione si legge che due Stati membri ritengono che la base giuridica dell'atto andrebbe individuata nel terzo pilastro.

Inoltre il relatore desidera ricordare che il Parlamento esaminerà con grande attenzione ogni proposta volta a consentire l'accesso al SIS ad altre autorità.[2] Come già indicato nella relazione A5-0205/2004 sono in discussione varie proposte, che riguardano anche i soggetti privati. I soggetti privati non dovrebbero mai avere accesso diretto al SIS. Occorre anche tener presente gli accresciuti rischi connessi al maggior numero di persone abilitate ad accedere ad informazioni altamente sensibili.

Infine il relatore riafferma il proprio auspicio di essere in futuro maggiormente rassicurato sull'effettivo rispetto e controllo delle norme in materia di protezione dei dati della convenzione di Schengen nonché della direttiva 95/46. Alle autorità preposte alla protezione dei dati servono adeguate risorse per assolvere il proprio compito e gli Stati membri dovranno manifestare il fermo impegno a difendere il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali.

[1] Decisione del Consiglio 2004/920/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere, GU L 389, del 30.12.2004, pag. 28.
[2] Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2003/2180(INI)) approvata il 20.11.2003.